

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
via Della Scrofa, n. 39 - 00186 - Roma
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

Spett.le **Federazione Dirpubblica**
Segreteria Generale
- Roma -

Nola, 27/10/2022

Oggetto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 40 dirigenti di seconda fascia, indetto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con determinazione prot. n. 414208/RU del 5/11/2021 – Conferimento da parte Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di n. 77 incarichi dirigenziali di livello non generale a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, co. 5-bis e 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 – Richiesta di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.

Con la presente comunico di aver provveduto ad inviare in data odierna al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la richiesta di annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 di cui in oggetto, trasmessa anche al Ministro dell'Economia e delle Finanze per l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 60 del D.Lgs. n. 300 del 1999.

Con riferimento alla proceduta concorsuale per il reclutamento di 40 dirigenti, si osserva che risulta palese che la stessa, formalmente aperta alla partecipazione di candidati esterni, sia in realtà destinata all'assunzione nella qualifica dirigenziale dei candidati interni al sistema delle Agenzie fiscali, ed in specie dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in conseguenza del preponderante punteggio assegnato ai titoli di carriera di cui al punto 3 dell'allegato 1 del bando di concorso.

La richiamata clausola del bando di concorso valorizza, con l'attribuzione di due punti per semestre, gli incarichi dirigenziali in passato conferiti in favore dei funzionari privi della qualifica dirigenziale ed oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37, e, con l'attribuzione di un punto per semestre, gli incarichi di posizione organizzativa temporanea (cfr. art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015) e di elevata responsabilità (cfr. art. 1, co. 93, della legge n. 205 del 2017), che, a prescindere da ogni considerazione sulla loro legittimità, costituiscono una peculiarità del sistema delle Agenzie fiscali, cosicché una simile generosa attribuzione di punteggi è tale da ridurre, fino ad azzerare del tutto, le *chance* di vittoria per i candidati esterni, anche laddove riuscissero a superare brillantemente le prove concorsuali.

Invece, con riferimento ai 77 incarichi dirigenziali allo stato conferiti in base all'art. 19, co. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001 per lo più ai funzionari privi della qualifica dirigenziale, si osserva che, gli stessi, a prescindere da ogni altro rilievo sulla loro legittimità quanto ai presupposti ed alle condizioni di legge, “duplicano il raddoppio” del limite percentuale stabilito dalla stessa disposizione (per poi ancora superarlo), che, eccezionalmente, ne consente l'attribuzione ai funzionari appartenenti all'amministrazione conferente, senza che ciò trovi alcuna base giuridica in altre norme speciali pure invocate nei documenti di programmazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La gravità del *vulnus* alla regola costituzionale del concorso pubblico (cfr. artt. 3, 51 e 97 Cost.) è ancor più apprezzabile se solo si consideri che, “*per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, l'art. 1, co. 15, del D.Lgs. n. 80 del 2021, consente di «*derogare, fino a raddoppiarle, alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano*».

In altre parole, se per questi ultimi incarichi il limite percentuale massimo è stabilito nel 16% della dotazione organica della dirigenza di seconda fascia, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha conferito (per lo più agli “interni”) incarichi dirigenziali “esterni” in misura pari a circa il 35% della suddetta dotazione organica.

Deve rilevarsi, in proposito, che il diffuso ricorso a simili incarichi riproduce, in altra forma, la pregressa diffusa prassi dell'esercizio precario delle funzioni dirigenziali, già censurato dalla più volte richiamata sentenza della Corte costituzionale del 17 marzo 2015, n. 37.

Risultando, dunque, palese la violazione dei principi e delle regole legislative e costituzionali sulla copertura delle posizioni dirigenziali, è stato chiesto, da un lato, l'annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, quantomeno del punto 3, lettera *a*) e *b*), dell'allegato al bando del concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione di 40 dirigenti di seconda fascia, indetto con determinazione prot. n. 414208/RU del 5/11/2021, disponendo la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ed annullando le prove svolte *medio tempore*, così da restituire un'effettiva valenza pubblica al concorso, e, dall'altro, degli incarichi dirigenziali conferiti ai propri funzionari privi della qualifica dirigenziale in

misura eccedente il limite percentuali dell'otto per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, ciò a cui si accompagna la richiesta di bandire un nuovo concorso pubblico, senza indebiti vantaggi competitivi per i candidati interni, utilizzando le capacità assunzionali a tempo indeterminato illegittimamente destinate al conferimento di siffatti illegittimi incarichi.

Distinti saluti

Avv. Carmine Medici